

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI BENI MOBILI E ATTREZZATURE
PRESENTI PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI
“DON LEO COMMISSARI” E IL CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO “CASA
AZZURRA” DI IMOLA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SEACOOOP**

Registro Contratti n. _____ del _____

L'anno duemilaquattordici, il giorno __ del mese di gennaio

T R A

L'ASP Circondario Imolese (C.F. E P.Iva 02799561200), con sede in Castel S. Pietro T. (Bo) via Matteotti n. 77, rappresentata dal Direttore, Raffella Stiassi, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 26/09/2013, (di seguito denominata per brevità anche “ASP”)

E

Seacooop Coop Soc. Onlus con sede legale in Imola (Bo), Via Lasie 10/L, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bologna C.F. 00957350374 P.I. 00528341209, in persona della Sig.ra Tattini Roberta Presidente e legale rappresentante, (di seguito per brevità denominata “Concessionario”);

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato in base all'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” l'accreditamento dei servizi socio-sanitari attraverso gli atti sotto riportati:

- deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni”;
- deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
- deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
- deliberazione della Giunta Regionale 11.1.2010, n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio”;
- deliberazione della Giunta Regionale 13.9.2010, n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio”;
- circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 “ Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti”;
- determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 2023 del 02.03.2010 “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;

- che il Nuovo Circondario Imolese, ente delegato dai Comuni interessati a rilasciare i provvedimenti di accreditamento per i servizi esistenti nel territorio circondariale, oltre ai servizi accreditati all'Asp di cui alla propria precedente deliberazione n. 25 del 31/05/2011 ha concesso l'accreditamento transitorio fino al 31/12/2013 dei seguenti servizi ai soggetti a fianco di ciascuno indicati:

- Centro Diurno Socio Riabilitativo Casa Azzurra – Seacooop Soc Coop Soc

- Centro Residenziale Socio Riabilitativo per Disabili Don Leo Commissari – Seacoop Soc. Coop. Soc.
- che le strutture di cui sopra, affidate in gestione all'ASP fino al 30/06/2011, dispongono di attrezzature e beni di proprietà dell'ASP;
- che si è proceduto alla stipula dei contratti di servizio in data 10/06/2011, con durata 01/06/2011 – 31/12/2013;
- che ASP ha concesso in uso i beni mobili e le attrezzature di proprietà di ASP presenti in strutture accreditate ad altri gestori per il periodo 1/07/2011 – 31/12/2013
- che con DGR n. 1899 del 10/10/2012 il termine per l'accreditamento transitorio è stato prorogato dal 31/12/2013 al 31/12/2014;
- che con Deliberazione del CDA n. 51 del 16/12/2013 sono stati concessi in comodato d'uso gratuito i beni mobili e le attrezzature di proprietà dell'ASP collocate presso il CSRR Don Leo Commissari e il CSR Casa Azzurra per l'anno 2014;

Si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto i beni i mobili e le attrezzature di proprietà dell'ASP Circondario Imolese presenti presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili "Don Leo Commissari" e presso il Centro Diurno Socio Riabilitativo "Casa Azzurra" di Imola concessi in uso al locatario per l'espletamento delle attività previste dal "Contratto di Servizio" sottoscritti da Azienda USL di Imola, Nuovo Circondario Imolese, ASP Circondario Imolese e il Soggetto Gestore Seacoop:
 - Rep. N. 1284 per il Centro Residenziale Socio Riabilitativo Don Leo Commissari
 - Rep. N. 1285 per il Centro Diurno Socio Riabilitativo Casa Azzurra
2. I beni sono identificati negli articoli che seguono.

Articolo 2 Durata

1. Il presente contratto decorre a far data dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014;
2. Al termine del periodo di validità il presente contratto non potrà essere rinnovato.
3. Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i beni dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione.

Articolo 3 Beni mobili e attrezzature concesse in uso

1. Sono concessi in uso i beni e le attrezzature presenti nella struttura, individuati nell'inventario che verrà redatto di comune accordo tra le parti a seguito di sopralluogo da realizzarsi dopo la sottoscrizione del presente contratto.
2. In particolare vengono concessi in uso:
 - arredi;
 - strumentazione tecnologica e ausili necessari alla cura e alla movimentazione degli ospiti nell'espletamento del servizio.
 - ausili per la deambulazione degli ospiti;
 - ausili sanitari;
 - attrezzature e carrelli di servizio;
 - attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi accessori al Servizio Ristorazione.
3. Il locatario ha la responsabilità della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto. Il rischio di eventuali furti, sottrazioni, danneggiamenti o smarrimenti è a carico del locatario il quale si impegna a farne buon uso con la diligenza del buon padre di famiglia ed a rispondere di danni dovuti a colpa del suo personale.
4. Al termine del contratto il locatario dovrà restituire tutto quanto ricevuto nelle stesse quantità ricevute ed indicate nel verbale di consegna nello stesso stato in cui erano al momento della presa in carico salvo il normale deterioramento che naturalmente può seguire all'uso diligente degli stessi e i beni dismessi. Le eventuali attrezzature/arredi acquistate in sostituzione o ad integrazione di quelle presenti rimarranno di proprietà del locatario.
5. Della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna, saranno oggetto di valutazione economica e gli importi addebitati verranno recuperati a conguaglio anche mediante l'incameramento della cauzione.

6. In ogni caso il locatario dovrà provvedere a trasporto, imballaggio e installazione delle eventuali attrezzature fornite e/o sostituite, e alla rimozione e all'allontanamento delle attrezzature da dismettere, nel rispetto delle normative vigenti.
7. La dismissione di beni e/o attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Acquisti dell'ASP al quale andrà inviata comunicazione indicante il numero di inventario (ASP o altri Enti) se presente, e la descrizione il più possibile precisa del bene e/o attrezzatura.

Articolo 4 Manutenzione beni e attrezzature

1. Il locatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ricevute in comodato, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere le attrezzature in perfetto stato d'uso e per straordinaria quella di acquisto ed installazione di nuovi pezzi per sostituire quelli usurati o rotti.
2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente legislazione e, qualora previste, accompagnate da apposite certificazioni.
3. Al termine del contratto, il locatario dovrà restituire tutte le attrezzature ricevute in stato di funzionamento e in buono stato di conservazione, fatto salvo per le attrezzature/arredi acquistate in sostituzione che rimarranno di sua proprietà.
4. Fermo l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, nel caso in cui si debbano effettuare interventi di manutenzione straordinaria, il locatario potrà scegliere di non effettuare tali interventi ma di sostituire l'attrezzatura non funzionante con attrezzatura propria che rimarrà di sua proprietà.
5. In ogni caso il locatario dovrà provvedere al trasporto e all'installazione delle eventuali attrezzature fornite e/o sostituite, e alla rimozione e all'allontanamento delle attrezzature dimesse, nel rispetto delle normative vigenti.
6. Nel corso del contratto e al termine dello stesso, prima di procedere alla restituzione delle attrezzature, l'ASP procederà ad effettuare ispezioni al fine di verificare lo stato di funzionamento e di mantenimento delle attrezzature concesse in uso.
7. Nel caso in cui, all'esito delle ispezioni, l'ASP constatasse danni alle attrezzature, ecc., dipendenti dalla non diligente gestione da parte del locatario ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti relativamente alle attrezzature, ovvero eventuali mancanze di attrezzature oggetto del verbale di consegna non risultanti dalle comunicazioni di dismissione ricevute dall'Ufficio Acquisti, il locatario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare le attrezzature mancanti.
9. Sono a carico del locatario il costo dei materiali, della manodopera, imposte comprese, e ogni altro onere, nessuno escluso, per mantenere perfettamente funzionali i beni e le attrezzature.
10. L'ASP non si assume responsabilità per danni a cose e persone causati dai beni e dalle attrezzature cedute in comodato d'uso.

Articolo 5 Corrispettivo

1. I beni mobili e le attrezzature sono consessi in comodato d'uso a titolo gratuito.
2. L'ASP esonera il concessionario dal versamento della cauzione.

Articolo 6 Oneri a carico del locatario

1. Il locatario deve utilizzare i beni ricevuti direttamente ed esclusivamente per l'espletamento delle attività previste dal "Contratto di Servizio".
2. Eventuali ulteriori utilizzi dovranno essere espressamente autorizzati dall'ASP.
3. Il locatario può sub concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano ad esso legati da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel contratto di servizio, trasferendo sugli stessi obblighi ed oneri.
4. Il locatario deve garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni del D.M. n. 37/2008 e del D. Lgs 81/08.

Articolo 7 Oneri a carico dell'ASP

1. L'ASP deve garantire l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature oggetto del presente contratto.

Articolo 8 Responsabilità del locatario

1. Il locatario risponde in via diretta ed esclusiva dei danni a persone o cose e si assume ogni responsabilità civile penale ed economica derivante:
 - dall'uso non corretto dei beni e delle attrezzature da parte del personale da lui designato o comunque di terzi da esso impegnati a qualsiasi titolo;
 - da carenze nella manutenzione degli stessi;
 - dalla mancata sostituzione di beni e attrezzature non più idonee all'uso
2. Il locatario si obbliga ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei beni e delle attrezzature di proprietà dell'ASP.

Articolo 9 Accertamenti

1. L'ASP provvede al monitoraggio, verifica e controllo del rispetto di quanto previsto dal presente contratto.
2. I dipendenti dell'ASP, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'ASP stessa.

Articolo 10 Inadempienze – revoca - risoluzione

1. Nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dal presente contratto e fatti salvi i maggiori diritti dell'ASP, quest'ultima farà pervenire per iscritto al concessionario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
2. Entro 3 giorni solari consecutivi decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione il concessionario sarà tenuto ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni.
3. In assenza di adeguamento alle prescrizioni fornite dall'ASP, confermate anche a seguito delle controdeduzioni esposte dal locatario, l'ASP, ove possibile provvederà direttamente, salvo l'addebito del costo sostenuto.
4. Il presente contratto è risolto in caso di revoca dell'accreditamento transitorio.

Articolo 11 Osservanza di leggi e decreti

1. Il locatario s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso di validità del presente contratto dalle Autorità competenti.
2. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'ASP.

Articolo 12 Foro competente

1. Il foro competente è quello di Bologna.

Articolo 13 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per l'ASP

Per il Concessionario
